

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. sul primo punto all'Ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea convocata il giorno 4 maggio 2023 in unica convocazione.

San Vendemiano (TV), 24 marzo 2023

La presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. ("**Somec**" o la "**Società**") in conformità all'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), nonché agli articoli 72 e 84-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto in relazione all'Assemblea degli Azionisti di Somec, convocata il giorno 4 maggio 2023, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. *Proposta di modifica statutaria dell'Articolo 6 (Capitale sociale), ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998, e degli Articoli 19 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori), 21 (Organo amministrativo) e 23 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale di Somec. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

* * * *

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'Articolo 6 (*Capitale sociale*), ai fini dell'introduzione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF, e degli Articoli 19 (*Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori*), 21 (*Organo amministrativo*) e 23 (*Riunioni del Consiglio di Amministrazione*) dello statuto sociale di Somec.

Di seguito, oltre all'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte, verrà presentato anche il confronto tra il testo vigente dello statuto sociale e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

* * * *

1. Modifica dell'Articolo 6 dello statuto sociale

1.1. Motivazioni della proposta

L'art. 127-*quinquies* del TUF ha introdotto la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco tenuto dalla società.

L'art. 127-*quinquies* del TUF ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano effettuato un investimento in un orizzonte di lungo periodo nelle società quotate stesse, rafforzandone il ruolo nella *governance* attraverso la maggiorazione del voto. Il favore nei confronti di tale istituto giuridico si è tradotto anche nell'espressa previsione da parte del legislatore della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera (art. 127-*quinquies*, comma 6, del TUF).

Con riferimento a Somec, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione del voto maggiorato possa (i) incentivare - tramite l'attribuzione di un "premio" – un approccio all'investimento nel medio-lungo periodo nel capitale sociale della Società, così da dotare gli azionisti che intendono investire con prospettive di più ampio termine di un maggior peso nelle decisioni della Società; nonché (ii) contrastare fenomeni di volatilità del titolo, spesso connessi alle scelte di breve periodo degli investitori finanziari.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del TUF, e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

1.2. Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-*quinquies* del TUF permette alle società di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi).

Per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo avvalersi interamente della facoltà concessa dall'art. 127-*quinquies* del TUF di fissare il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione, non ravvisando motivi per ridurre gli effetti positivi della stabile detenzione delle azioni da parte di uno stesso azionista.

Analogamente, per quanto attiene il periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge, ritenendolo sufficiente per configurare un'adeguata stabilità del possesso azionario.

1.3. Elenco Speciale: iscrizione e cancellazione

L'art. 127-*quinquies* del TUF attribuisce la legittimazione al beneficio del voto maggiorato tramite l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco (l'"**Elenco Speciale**"), il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti. L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, attestante la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente. Ciò al fine di dar avvio al decorso del periodo di tempo necessario alla maturazione del diritto alla maggiorazione del voto. L'istanza potrà essere formulata anche con riguardo ad una parte (e non alla totalità) delle azioni del soggetto richiedente.

L'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci, e pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il medesimo, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione propone, quindi, di istituire, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di precisare nello statuto sociale che:

- (i) il socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nel registro speciale accompagnando la propria domanda con: (a) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute); (b) la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta; e (c) ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;
- (ii) a seguito dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato e, in ogni caso, rinunciare irrevocabilmente, per tutte o parte delle azioni, alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società; in caso di rinuncia, la maggiorazione del voto potrà essere nuovamente acquisita a seguito di una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e del decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi;
- (iii) l'acquisto del beneficio della maggiorazione del diritto di voto divenga efficace alla prima nel tempo tra: (a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (b) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea della Società, ai sensi dell'attuale art. 83-*sexies* del TUF), successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
- (iv) la Società debba provvedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea, così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-*bis*, comma 4-*bis* del Regolamento Emittenti. Ciò consente altresì di unificare l'aggiornamento dell'Elenco Speciale con la data di efficacia della maggiorazione del diritto di voto di cui al precedente punto (iv).

1.4. Diritto reale legittimante e venir meno del beneficio

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "*azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto*" prevista dall'art. 127-*quinquies* del TUF debba essere intesa nel senso che il diritto di voto in relazione a una determinata azione sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di uno dei seguenti diritti reali legittimanti:

- (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto;
- (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto;
- (iii) l'usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal terzo comma del sopra richiamato art. 127-*quinquies* del TUF, la proposta di modifica dello Statuto sociale individua le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita, prevedendo la perdita di tale beneficio:

- (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del TUF.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra indicate durante il periodo di 24 mesi successivo all'iscrizione nell'Elenco Speciale determina la cancellazione dal suddetto elenco e inibisce la maturazione del beneficio, salvi gli effetti di una nuova iscrizione, ricorrendone i presupposti.

Sempre in linea con le previsioni normative applicabili, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello Statuto sociale che la perdita della legittimazione al voto maggiorato (o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso o la cancellazione dall'Elenco Speciale) non abbiano luogo in caso di:

- (i) successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
- (ii) fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
- (iii) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);
- (iv) trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un *trust*, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino beneficiari;
- (v) il trasferimento da un portafoglio ad un altro dei vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR") gestiti da uno stesso soggetto;
- (vi) ove la partecipazione sia riconducibile ad un *trust*, il mutamento del *trustee*.

In tali casi, pur mutando il soggetto titolare del voto maggiorato, il nuovo titolare si avvale della maggiorazione di voto già acquisita o dal periodo di maturazione già trascorso dal suo avente causa.

1.5. Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Nel caso di successione per causa di morte, si propone di riconoscere la conservazione della legittimazione al beneficio del voto maggiorato in capo agli aventi causa, i quali avranno diritto di richiedere l'iscrizione presso l'Elenco Speciale con la medesima anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa. Rispetto a tali ipotesi — non sintomatiche di mancanza di fedeltà da parte dell'azionista — si ritiene che permanga l'interesse della Società a incentivare e premiare gli investimenti.

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito od oneroso con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione. In particolare, si ritiene che nel caso di un aumento di capitale con nuovi conferimenti, la mancata estensione del beneficio alle azioni di nuova emissione potrebbe avere effetti disincentivanti rispetto alla sottoscrizione da parte dell'azionista che ha conseguito, o sta per conseguire, la maggiorazione del voto; parimenti ingiustificata e penalizzante si ritiene la mancata estensione della maggiorazione del voto, o del periodo di iscrizione presso l'Elenco Speciale, in caso di aumento di capitale gratuito.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 4 del TUF., si propone che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Più precisamente, in relazione alle predette ipotesi le nuove azioni assegnate in concambio acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in cambio di azioni per le quali

sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso, e (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Infine, al fine di incentivare l'investimento di lunga durata nella Società anche da parte di investitori istituzionali, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità degli OICR gestiti ed alla luce delle prerogative attribuite dagli artt. 36 e seguenti del TUF, si prevede infine che la maggiorazione non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

1.6. Computo dei quorum assembleari

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, del TUF, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporVi che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei quorum, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggiorazione non ha invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale sociale.

L'introduzione della maggiorazione del voto non produce, invece, alcuna conseguenza rispetto a quei diritti dei soci di minoranza che il Codice Civile ricollega alla titolarità di una determinata percentuale del capitale sociale: si pensi al diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea (art. 2367, comma 1, del Codice Civile), al diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea (art. 2374 del Codice Civile), al diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide (art. 2377, comma 3, del Codice Civile), al diritto di intraprendere l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori (art. 2393-*bis* del Codice Civile), al diritto di chiedere che il Collegio Sindacale indaghi su fatti ritenuti censurabili (art. 2408, comma 2, del Codice Civile), al diritto di denuncia al Tribunale (art. 2409 del Codice Civile).

1.7. Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Alla data della presente Relazione il capitale sociale della Società è detenuto da Venezia S.p.A., controllata da Oscar Marchetto, per il 75,00%.

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare lo Statuto sociale al fine di prevedere che sia attribuito un diritto di voto doppio per ciascuna azione che sia appartenuta allo stesso soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, decorrente dall'iscrizione nell'apposito elenco speciale che sarà istituito dalla Società.

Nell'ipotesi in cui Oscar Marchetto dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dalla stessa detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione Venezia S.p.A. potrebbe esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari a circa 85,71%.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, data l'attuale situazione dell'azionariato di Somec, con la presenza di un azionista di maggioranza che, detenendo oltre il 50% della partecipazione, ha il controllo di diritto della Società, l'introduzione del voto maggiorato non avrebbe un impatto sostanziale sugli assetti proprietari della Società e, di conseguenza, sulla sua contendibilità.

1.8. Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023. La decisione è stata presa all'unanimità ritenendo che la stessa fosse in linea con l'interesse sociale, essendo interesse della Società premiare la fedeltà degli azionisti e gli investimenti di medio-lungo periodo. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente relazione illustrativa.

1.9. Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 6 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 6</p> <p>Capitale Sociale</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero centesimi) ed è diviso in numero 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero) azioni ordinarie prive di valore nominale.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile.</p>	<p>INVARIATO</p>
	<p><u>In deroga a quanto precede, ciascuna azione dà diritto a due voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</u></p> <p><u>(i) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;</u></p> <p><u>(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società in conformità allo statuto sociale (l'“Elenco Speciale”).</u></p>
	<p><u>L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del diritto di voto.</u></p>
	<p><u>La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.</u></p>
	<p><u>Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente statuto sociale dovrà presentare</u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p><u>un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario — che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare — rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante.</u></p>
	<p><u>L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.</u></p>
	<p><u>All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà disponibili con apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società.</u></p>
	<p><u>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale — con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato — nei seguenti casi:</u></p> <p><u>(i) rinuncia, totale o parziale, da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;</u></p> <p><u>(ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;</u></p> <p><u>(iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.</u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p><u>Fermo restando quanto di seguito previsto, la maggiorazione del diritto di voto viene meno:</u></p> <p><u>(i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;</u></p> <p><u>(ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF").</u></p>
	<p><u>La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato sono conservati in caso di:</u></p> <p><u>(i) la successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco;</u></p> <p><u>(ii) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);</u></p> <p><u>(iii) fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;</u></p> <p><u>(iv) trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino beneficiari;</u></p> <p><u>(v) il trasferimento da un portafoglio ad altro degli vari Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio gestiti da uno stesso soggetto;</u></p> <p><u>(vii) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, il mutamento del trustee.</u></p>
	<p><u>La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):</u></p> <p><u>(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");</u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p><u>(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati;</u></p> <p><u>(iii) sottoscritte dal titolare di Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.</u></p>
	<p><u>Nelle ipotesi prima citate, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</u></p>
	<p><u>La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, o persa in altro modo ai sensi del presente statuto, con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.</u></p>
	<p><u>La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.</u></p>
	<p><u>Ai fini del presente statuto sociale la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</u></p>
<p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF").</p>	<p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del <u>D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni ("TUF").</u></p>

1.10. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 6, del TUF, le proposte di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale di cui alla presente relazione illustrativa non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437

del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

2. Modifica degli Articoli 19 e 23 dello statuto sociale

2.1. Motivazioni della proposta

Ai fini di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze assembleari e consiliari, nel caso in cui esse siano tenute mediante mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo statuto sociale così da prevedere che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, come ritenuto, *inter alia*, dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, D.L. 18/20) [11 marzo 2020].

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

2.2. Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo degli articoli. 19 e 23 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><u>Articolo 19</u></p> <p>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In particolare, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. 	<p><u>Articolo 19</u></p> <p>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori.</p> <p>L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.</p> <p>In particolare, è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e sarà presente il soggetto verbalizzante. <u>Resta inteso che il Presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.</u>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 23</p> <p>Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, o anche altrove, purché in Italia e nell'ambito dei territori dell'Unione Europea, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta domanda scritta da almeno 2 (due) consiglieri.</p> <p>Di regola, il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo equivalente, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma comunque non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai sindaci effettivi.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se sono presenti tutti i membri che ne fanno parte, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale, a norma di legge.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio-videoconferenza, o in sola audio-conferenza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante la riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; - sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio-videoconferenza, o in sola audio-conferenza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante la riunione, che provvederanno provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; - sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p><u>La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il Presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.</u></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

2.3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le proposte di modifica degli artt. 19 e 23 dello statuto sociale di cui alla presente relazione illustrativa non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

3. Modifica dell'Articolo 21 dello statuto sociale

3.1. Motivazioni della proposta

Nell'ottica di rendere la *governance* della Società sempre più allineata alle *best practices* del mercato, si propone di allineare il numero di amministratori indipendenti che compongono il Consiglio di Amministrazione alla normativa legale e regolamentare applicabile, introducendo un rinvio alla normativa legale e regolamentare applicabile invece di prevedere un numero fisso.

A tale proposito, si segnala che ai sensi del predetto Codice di Corporate Governance il numero e le competenze degli amministratori indipendenti devono essere adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

3.2. Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'articolo 21 dello statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 21</p> <p>Organo Amministrativo</p> <p>La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, anche non soci.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Spetterà all'Assemblea ordinaria degli Azionisti provvedere alla determinazione del numero dei componenti nei limiti sopra indicati. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare in aumento il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Gli amministratori durano in carica al massimo per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e di ogni altro requisito previsto dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente; - almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) 	<p>Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e di ogni altro requisito previsto dalla disciplina normativa e regolamentare pro tempore vigente; - almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più

<p>membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (i "Requisiti di Indipendenza").</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p>	<p><u>di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.</u> (i "Requisiti di Indipendenza").</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.</p>
<p>Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori:</p> <p>(i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile), e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p>	
<p>Ciascuna lista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), elencati secondo una numerazione progressiva; - deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) amministratori in possesso di tali requisiti; - deve indicare, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche regolamentare, pro tempore vigenti, ferma restando l'applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di arrotondamento; - deve contenere in allegato: (i) il curriculum vitae dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. 	<p>Ciascuna lista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), elencati secondo una numerazione progressiva; - deve contenere ed espressamente indicare <u>almeno un amministratore che possieda un numero di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile; se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) amministratori in possesso di tali requisiti;</u> - deve indicare, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), candidati appartenenti a entrambi i generi, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche regolamentare, pro tempore vigenti, ferma restando l'applicazione della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di arrotondamento; - deve contenere in allegato: (i) il curriculum vitae dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
<p>I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.</p>	
<p>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	INVARIATO
<p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p>	INVARIATO
<p>Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p>	INVARIATO
<p>Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.</p>	INVARIATO
<p>Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p>	INVARIATO
<p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, i candidati privi dei requisiti in questione eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti saranno sostituiti dai successivi candidati che presentino i requisiti richiesti secondo l'ordine progressivo dei non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, dai candidati non eletti secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta</p>	INVARIATO

<p>procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.</p>	
<p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p>	INVARIATO
<p>Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p>	INVARIATO
<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite.</p>	INVARIATO
<p>Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.</p>	INVARIATO
<p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto previsto al successivo articolo 22.</p>	INVARIATO
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando il primo soggetto appartenente alla</p>	INVARIATO

<p>medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, se in possesso dei requisiti, anche eventualmente di genere e di indipendenza, richiesti per l'assunzione della carica, e che sia disponibile e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.</p>	
<p>Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione, con le maggioranze di legge. Qualora non residuino, nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato, candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, nel qual caso applicando la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.</p>	<p>INVARIATO</p>

3.3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le proposte di modifica dell'art. 21 dello statuto sociale di cui alla presente relazione illustrativa non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile in capo agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

* * * *

4. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti di Somec S.p.A., in parte straordinaria:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all’ordine del giorno in parte straordinaria (la “Relazione”);*
- *condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione;*

delibera

- 1) *di modificare lo statuto sociale della Società tramite la riformulazione degli articoli 6, 19, 21 e 23, come da testi proposti nella Relazione; per l’effetto adottare il nuovo testo di statuto sociale della Società come modificato da testi proposti nella Relazione;*
- 2) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Oscar Marchetto e all’Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, con facoltà di subdelega, per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l’adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili);*
- 3) *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Oscar Marchetto e all’Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l’eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell’“Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società nonché per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell’Elenco Speciale;*
- 4) *di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Oscar Marchetto e l’Amministratore Delegato signor Alessandro Zanchetta a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni allo stesso.”*

La presente Relazione sarà depositata presso la sede legale della Società in San Vendemiano (TV), via Palù 30 e sarà, altresì resa disponibile sul sito della società www.somecgruppo.com, sezione *Investitori > Assemblee Azionisti*.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(f.to Oscar Marchetto)